

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI STATUTO

PREMESSA

L'Ordine SS. Maurizio e Lazzaro, antichissima istituzione di assistenza e beneficenza, viene mantenuto e valorizzato dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione con la quale si dispone che " l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge".

Il Legislatore ha dato attuazione alla disposizione costituzionale con la legge 5 novembre 1962, n. 1596 recante "Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione", che ha riconosciuto all'Ordine personalità giuridica di diritto pubblico.

Con d.P.R. in data 19 settembre 2002 è stato disposto, a causa della grave situazione di dissesto finanziario, lo scioglimento degli organi ordinari dell'Ordine Mauriziano; contestualmente, con il citato provvedimento, è stato conferito al Prefetto d'Ascenzo l'incarico di Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente medesimo.

Stante il persistere del grave dissesto finanziario dell'Ente, per consentirne il definitivo risanamento e la tutela del patrimonio culturale, è stato emanato il d.l. 19 novembre 2004 n. 277, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 recante " Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente ordine Mauriziano di Torino". In particolare, con tale provvedimento normativo sono stati costituiti:

- la **Fondazione Ordine Mauriziano** alla quale è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, con esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (I.R.C.C.) di Candiolo.
La Fondazione ha lo scopo di: gestire il patrimonio e i beni trasferiti; operare per il risanamento del dissesto finanziario, per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale; di partecipare, mediante il conferimento in godimento dei beni in proprietà, all'atto costitutivo e all'approvazione dello statuto di **altra istituenda fondazione** che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, manutenzione, al restauro e alla valorizzazione dell'intero patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte (art.2).
- l'**Ente Ordine Mauriziano di Torino**, ente ospedaliero costituito dai presidi Umberto I e I.R.C.C., che ha continuato a svolgere la propria attività secondo le norme all'epoca vigenti

fino all'entrata in vigore della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004 n.39 e alla conseguente costituzione dell'azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino", inserita nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.

Per quanto concerne la Fondazione Ordine Mauriziano, si evidenzia che il comma 7 del richiamato art. 2, del d.l. n. 277/2004, prevede che lo statuto della medesima sia approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per i Beni e le Attività Culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

E' stato pertanto predisposto lo schema di statuto che in atto si sottopone, per il parere, a codeste Commissioni.

Per quanto concerne le singole disposizioni dello schema di statuto si riportano, di seguito, alcune considerazioni.

Articolo 1 *Denominazione*

Articolo 2 *Sede*

Gli artt. 1 e 2 dello schema di Statuto riprendono il contenuto dell'art. 2 del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277 che costituisce la Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, e dispone il trasferimento alla medesima del patrimonio immobiliare e mobiliare del cessato Ordine Mauriziano, con esclusione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (I.C.C.R.).

La disposizione statutaria di cui all'art. 1 esplicita la natura pubblicistica della Fondazione, confermata anche, da ultimo, dalla sentenza-ordinanza n. 223/2005 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte della Corte dei Conti e depositata il 1° settembre 2005. In quella sede viene esplicitamente ripresa, proprio con riferimento alla Fondazione, la nozione di organismo di diritto pubblico, già elaborata ed utilizzata dalla giurisprudenza (per tutte Cons. Stato, V, 17 settembre 2002 n.4711). Si deve infatti trattare di un ente costituito per soddisfare bisogni di interesse generale, che non abbia finalità industriale o commerciale, dotato di organi nominati in maggioranza da enti pubblici. E' fuor di dubbio che tali requisiti siano presenti nella Fondazione Ordine Mauriziano che, inoltre, utilizza per lo svolgimento delle proprie attività risorse pubbliche, derivanti integralmente dal patrimonio del cessato Ordine Mauriziano, indiscutibilmente ente pubblico per espressa disposizione normativa (art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1596 recante "Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione").

Al comma 2 dell'art. 1 dello schema di Statuto si è ritenuto richiamare, tra le norme applicabili, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli artt. 11 e 14 della l. 15 marzo 1997, n. 59". In particolare, si è ritenuto utile fare riferimento, nella elaborazione delle disposizioni statutarie, all'art. 13 del citato provvedimento normativo che detta norme generali per l'adeguamento degli statuti degli enti pubblici.

Articolo 3

Oggetto e scopo della Fondazione

Con la disposizione statutaria in parola si è provveduto a stabilire l'oggetto e lo scopo della Fondazione, già direttamente individuati dall'art. 2 commi 4 e 5 del d.l. 19 novembre 2004 n. 277 che sono stati testualmente ripresi:

"La Fondazione ha lo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, (...) anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito (...); inoltre ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà (...).

La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nell'allegata tabella A, (...), partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda Fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte".

Articolo 4

Patrimonio indisponibile

Con il presente articolo si è delineato il patrimonio indisponibile della Fondazione.

In particolare, anche in questo caso i beni di cui alla lettera a) dell'articolo in questione, sono stati già direttamente individuati dalla Tabella A del d.l. 19 novembre 2004 n. 277 e richiamati dall'art. 2 comma 5 del predetto provvedimento normativo. Si tratta della palazzina di caccia di Stupinigi, del complesso monastico cistercense di S. Antonio di Ranverso, del complesso monastico cistercense antoniano dell'Abbazia di Staffarda, cioè dei beni che consentiranno alla Fondazione di partecipare "all'atto costitutivo" e all'approvazione dello "statuto di altra istituenda fondazione (..) che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte".

Il patrimonio di cui alla lettera b) è rappresentato da tutti i beni, anche futuri, destinati ad

incrementare il patrimonio della Fondazione per il raggiungimento dei fini statutari.
L'indisponibilità che dunque caratterizza i beni in questione è giustificata dalla necessaria finalizzazione degli stessi al raggiungimento degli scopi propri della Fondazione Ordine Mauriziano indicati nello Statuto.

Articolo 5

Patrimonio temporaneamente indisponibile

Si è inteso assicurare una piena tutela dei beni appartenenti alla Fondazione Ordine Mauriziano. Pertanto, si è ritenuto di rendere temporaneamente indisponibili anche i beni immobili e mobili che - pur non facenti parte del patrimonio indisponibile - siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni per i quali non sia ancora stata effettuata la verifica di cui all'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale verifica è deputata ad accertare la sussistenza dell'interesse culturale del bene. A seconda dell'esito della verifica, il bene sarà sottoposto alle norme di tutela del Codice dei Beni Culturali.

Articolo 6

Patrimonio disponibile

La disposizione individua in termini residuali, rispetto ai precedenti articoli 4 e 5, i beni costituenti il patrimonio disponibile della Fondazione.

Inoltre, al comma 2, si è ritenuto utile esplicitare, attraverso l'esplicito richiamo alle norme del Codice dei Beni Culturali, gli effetti che, ai fini dell'alienazione, scaturiscono dall'esito positivo della verifica in ordine all'esistenza dell'interesse culturale del bene.

Articolo 7

Entrate

L'articolo 7 elenca le entrate a disposizione della Fondazione per l'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Il secondo comma della disposizione in parola precisa che il conferimento in godimento, previsto dall'art. 2, comma 5 del d.l. n. 277/04, dei beni di cui alla tabella A del medesimo provvedimento normativo, non determina entrate. Come sopra accennato con riferimento all'art.3 dello schema di statuto, si tratta del conferimento di beni che dovrà essere operato dalla Fondazione Ordine Mauriziano in favore della nuova fondazione da istituirsi con lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione

del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte. Analogamente, il medesimo comma 2 dell'art. 7 precisa che la Fondazione Ordine Mauriziano rimane indenne da ogni onere connesso alla conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni che verranno conferiti alla istituenda fondazione.

Articolo 8

Organi

Con la disposizione statutaria in argomento vengono individuati gli organi della Fondazione Ordine Mauriziano.

Il secondo comma della previsione contenuta nell'art.8 stabilisce che i provvedimenti adottati (cfr. artt.9, 10 e 12) dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione, nonché del Collegio dei revisori determinano anche le rispettive indennità di carica.

Articolo 9

Presidente

L'articolo in argomento delinea la figura e i compiti del Presidente della Fondazione.

In conformità a quanto direttamente previsto dall'art. 13 del d.lgs. 419/99, comma 1, lettera g), la disposizione statutaria dispone che il Presidente è il legale rappresentante dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

Le principali funzioni attribuite al Presidente, richiamate al successivo comma 4 del medesimo articolo 9, rinviano direttamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett.e) e g) del d.l. n. 277/2004.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

Art.11

Consiglio di amministrazione: convocazione; validità delle sedute; deliberazioni

Con gli artt. 10 e 11 dello Statuto, relativi al Consiglio di amministrazione della Fondazione, si è provveduto alla descrizione e alla individuazione del ruolo dell'organo, nonché alla regolamentazione del suo funzionamento.

La nomina del Consiglio di amministrazione, composto da quattro membri preventivamente designati dal Ministero dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, per i Beni e le Attività Culturali e dal Presidente della Regione Piemonte, avviene con provvedimento del Presidente

Consiglio dei Ministri.

A quest'ultimo, infatti, spetta l'emanazione del provvedimento costitutivo del Consiglio per due ragioni: le funzioni di vigilanza dell'ente sono attribuite, non ad un singolo Ministro, ma all'apposito organismo collegiale, previsto dall'art 2 comma 2 del d.l. n. 277/2004, la cui presidenza è affidata al componente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; allo stesso il Comitato di vigilanza riferisce annualmente sull'attività svolta .

In ordine alla preventiva designazione da parte dei Ministeri ai fini della nomina a componente del Consiglio di amministrazione, si fa presente che con la previsione statutaria in argomento si è inteso fornire un'indicazione circa i soggetti che devono effettuare le designazioni; ciò, nel rispetto della previsione di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 419/1999 e tenuto conto che nel caso in esame la vigilanza è, come già evidenziato, affidata ad un Comitato di cinque membri .

Il comma 5 dell'art. 10 dettaglia le attività e delimita i poteri dell'organo in questione in conformità all'ordinario esercizio di funzioni di un consiglio di amministrazione di un ente.

Con l'art. 11 vengono regolamentate la convocazione, la validità delle sedute, e l'adozione delle deliberazioni, essenziali all'espletamento delle funzioni dell'organo stesso.

Articolo 12

Collegio dei revisori

Con la disposizione statutaria in parola si è provveduto a descrivere la composizione del collegio dei revisori e ad individuare gli enti chiamati a designarne i membri.

In questo senso, la disposizione ha dato attuazione alla previsione della lett. h) del comma 1 dell'art.13 del d.lgs. n.419/1999 che, nel prevedere la necessaria costituzione di un collegio dei revisori per gli enti pubblici, si limita a stabilire il numero dei componenti del collegio, senza nulla precisare in ordine ai soggetti deputati alle relative designazioni.

Il punto 3 del medesimo articolo elenca, nel dettaglio, le attività proprie dell'organo revisore.

Art. 13

Incompatibilità

L'art. 13 provvede ad elencare le cause di incompatibilità con la carica di Presidente, di Consigliere e di membro del Collegio dei revisori della Fondazione, fatto salvo quanto già previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 419/99 .

Le disposizioni in questione sono tese ad apportare maggiori garanzie al sistema, nella considerazione che una corretta composizione degli organi statuari sia fondamentale presupposto per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione

Articolo 14

Uffici dirigenziali

Con il presente articolo viene disciplinata, nelle linee più generali, la struttura organizzativa della Fondazione, conformemente a quanto delineato dalle lettere m) e n) dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 419.

Così, in particolare, l'art. 13, comma 1 lett. n) del citato provvedimento attribuisce alla potestà statutaria la determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, "in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi".

La individuazione di un massimo di due uffici dirigenziali è dunque in linea con le esigenze sopra menzionate, configurando la minima struttura organizzativa per il buon funzionamento della Fondazione.

Nello stesso senso è stato previsto, al comma 1 della disposizione in argomento, che l'ufficio per le relazioni con il pubblico – la cui istituzione è necessariamente prevista dalla richiamata lettera m) del comma 1 dell'art. 13 – sia costituito nell'ambito di uno dei due uffici di livello dirigenziale.

Si è ritenuto poi opportuno affidare ad un apposito regolamento organico l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e dei criteri generali di organizzazione della Fondazione. Le modalità di adozione di tale regolamento sono dettate dagli artt. 10, comma 5, lett.e) e dall'art. 22 dello schema di Statuto.

Articolo 15

Controlli interni

Il presente articolo istituisce il sistema di controlli interni della Fondazione.

La individuazione di un meccanismo di controllo è in linea con la previsione dell'art.13, comma 1, lett.l) del d.lgs. n.419/99 che lo prevede espressamente, in aggiunta all'organo di revisione.

La struttura così delineata, recepisce i principi generali fissati dal d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 5 marzo 1977, n.59", richiamati dalla citata lett. l) del comma 1 dell'art. 13 in parola.

In coerenza con le considerazioni espresse sopra, relativamente all'art.14 dello Statuto "*Uffici*

dirigenziali”, si è ritenuto di incardinare l’ufficio controlli interni nell’ambito dell’ufficio di staff del Presidente della Fondazione e di attribuire al medesimo livello non dirigenziale.

Articolo 16

Personale

Articolo 17

Relazioni sindacali

Gli articoli 16 e 17 dello Statuto disciplinano la dotazione del personale e le relazioni sindacali.

In particolare, l’art. 16 dispone la necessaria compatibilità della dotazione organica, da un lato, con le risorse finanziarie a disposizione e dall’altro, con la funzionalità dell’ente stesso avuto riguardo alla attività di valorizzazione del patrimonio della Fondazione.

Il successivo art. 17, assicura, anche attraverso appositi e usuali protocolli d’intesa le relazioni tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 18

Scritture contabili della Fondazione

Art.19

Bilanci della Fondazione

Gli articoli 18 e 19 dello Statuto provvedono a disciplinare l’ordinamento contabile della Fondazione.

La norma statutaria dell’art.18 fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile disciplinanti le scritture contabili delle imprese che trovano, in questa sede, diretta applicazione.

L’art.19, concernente i bilanci, esplicita l’applicazione della normativa sulla contabilità di Stato e in quanto compatibili gli articoli 2423 e seguenti del codice civile per la redazione dello stato patrimoniale, del rendiconto di gestione e per la stesura del bilancio stesso.

Articolo 20

Attività del Comitato di vigilanza

Come espressamente previsto dall’art. 2, comma 2 del d.l. 19 novembre 2004, n. 277 la disposizione attribuisce l’esercizio della funzione di vigilanza della Fondazione ad un Comitato. Viene altresì disciplinato che lo stesso Comitato, ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 2 del citato provvedimento normativo, presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni

parlamentari.

Art. 21

Commissariamento

La previsione statutaria in argomento, in conformità a quanto disposto dall'art.13, lett.q) del d.lgs. 419/99, configura l'ipotesi del commissariamento della Fondazione, al verificarsi di casi preventivamente ed appositamente individuati, stabilendone la durata massima in un biennio.

Il provvedimento, su proposta del Comitato di vigilanza, viene disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri così come già direttamente e normativamente indicato.

Art.22

Norme regolamentari

Art.23

Applicazione dello Statuto

Con gli artt. 22 e 23 dello Statuto vengono dettate regole puntuali per l'adozione del regolamento organico, del regolamento interno e di quelli di contabilità, nonché del presente Statuto.

In particolare, tutti i regolamenti menzionati vengono sottoposti all'approvazione del Comitato di vigilanza, previo conforme parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze.